

Cass. Sez. II – sent. n. 15756 del 3 aprile 2003,
Pres. Morelli – Rel. Fiandanese
ric. Pg in proc. Contrada

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono fondati nei sensi di cui alla presente motivazione.

La ricostruzione – che la chiarezza impone necessariamente ampia – delle vicende processuali, così come risulta dal testo delle sentenze dei giudici di merito dei due gradi di giudizio, raffrontata, per singole parti della sentenza impugnata, con i motivi di ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo, già evidenzia quanto inosservato sia stato l'obbligo motivazionale facente carico al giudice di secondo grado.

Estensione dell'obbligo di motivazione

Occorre sottolineare che se è ben vero che l'articolo 546, comma 1, lettera e), tra i requisiti della sentenza pone quello di una “concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata”, è anche vero, però, che il disposto dello stesso articolo pone a carico del giudice di merito l'obbligo di “indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie”, mentre, per quanto concerne la valutazione delle prove, l'articolo 192, comma 1, Cpp, impone di dare “conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”.

La concisione nella esposizione, pertanto, significa, con riferimento ai motivi di diritto, che il giudice non deve fare uno sfoggio di erudizione giuridica che non sia funzionale alla esplicitazione dei criteri adottati, e, con riferimento ai motivi di fatto, che nel testo della sentenza non deve trovare ingresso una pura e semplice elencazione delle risultanze dibattimentali, ma solo una sintesi valutativa degli elementi probatori, considerati singolarmente e nel loro insieme, e comparativa di quelli a favore e contro l'imputato. Non vi è, quindi, contraddizione nel codice fra il richiamo alla concisione espositiva e la complessità strutturale della motivazione che esso impone.

È evidente che solo una chiara, completa e articolata motivazione consente al giudice di cassazione di rilevare se e in quale punto della motivazione emerga il vizio dell'argomentazione. Ciò significa che solo rispettando l'obbligo di esplicitare nel modo più rigoroso, chiaro e completo i risultati acquisiti e i criteri di valutazione adottati, è possibile evitare che il principio del libero convincimento del giudice, alla base del disposto del citato articolo 192, trasmodi in uso arbitrario di tale principio (cfr. sezione prima, 16564/90, Batani, riv. 186122; 12370/91, Bartone, riv. 189326).

Tale obbligo emerge ancora più evidente alla luce della nuova formula adottata nel codice del 1988 in tema di vizio di motivazione, essendo alla Corte di cassazione, quando venga prospettata questa lamentela, assolutamente inibito il riesame dell'incartamento processuale. Disponendo che il controllo del giudice di legittimità sia condotto unicamente sul testo della sentenza impugnata (articolo 606, comma 1, lettera e), Cpp), il legislatore ha inteso evitare che la Cassazione, anziché concentrare la sua indagine sui requisiti di esistenza, completezza e congruenza logica della motivazione, possa effettuare una incursione verificatoria nel contenuto

fattuale del provvedimento, rinnovando per questa via il giudizio di merito.

Se la Suprema Corte non può, nell'esercizio del suo sindacato sulla motivazione, esaminare gli atti e se la narrazione della vicenda storico-processuale compiuta dal giudice di merito è l'unico elemento su cui essa può fondare il proprio apprezzamento di legittimità, è evidente che l'obbligo del giudice del merito di evidenziare con completezza ed in modo dettagliato il fatto è divenuto ancora più penetrante, poiché questa esposizione è l'unico mezzo consentito al giudice di legittimità per valutare la congruità e la logicità della motivazione, per verificare la correttezza logico-razionale del ragionamento seguito e della argomentazioni svolte sulla consistenza probatoria degli elementi acquisiti, per evincere, con chiarezza ed in modo perfettamente aderente alla realtà degli accadimenti, le affermazioni di diritto, che regolano la fattispecie concreta (sezione terza, 9093/93, Caiazzo, riv. 195286).

La necessità che la sentenza rifletta compiutamente e correttamente i risultati del processo ha un preciso sostegno normativo nell'articolo 192, comma 1, Cpp, ma soprattutto nell'articolo 546, comma 1, lettera e), Cpp, ove si distingue tra esposizione dei motivi e indicazione delle prove, quindi, tra parte argomentativa e parte informativa: la completezza e l'esattezza dell'informazione sugli elementi di prova processualmente emersi è una precondizione del controllo sulla logicità della motivazione.

In altri termini, il sindacato del giudice di legittimità sulla struttura razionale della motivazione deve essere limitato alla verifica della esistenza di un logico apparato argomentativo ed il vizio logico della motivazione deve essere riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione stessa senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Proprio per tale ragione, però, per consentire all'interessato di formulare le più appropriate censure e alla Corte di cassazione di esercitare la funzione di controllo, è indispensabile che il giudice di merito indichi con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la propria decisione (sezione quarta, 6504/99, De Stefani G e altri, riv. 216690).

Non è superfluo rilevare, inoltre, che nei processi di mafia il "fatto" da descriversi sia spesso una serie di fatti e di semplici comportamenti privi di evento, che delineino un intreccio di collegamenti e legami indirizzati verso gli scopi indicati dall'articolo 416bis Cp, tanto che si può affermare che la natura del fatto, articolata in una serie di dati comportamentali complessa e di interazioni e correlazioni tra diverse posizioni personali e molteplici episodi esclude che la esposizione possa essere "concisa".

Orbene, con riferimento alla sentenza impugnata, si può già rilevare che la "concisa esposizione dei fatti" prescritta dalla legge non è altro che "una rassegna dei contenuti ricavabili dalle fonti di accusa" (pag. 3 della sentenza impugnata) così come risultanti dalla sentenza di primo grado, con modalità, peraltro, talmente succinte (da pag. 5 a pag 39) da rivelarne la incompletezza, la parzialità e, in alcuni punti, addirittura la inesattezza e la incomprendibilità. In altri termini, il giudice di appello non ha proceduto ad una totale ricostruzione delle risultanze processuali al fine di valutarne il contenuto in modo conforme al giudice di prima istanza, ma si è limitato ad enucleare dalle risultanze processuali

- descritte dal giudice di primo grado e non autonomamente ricostruite - quelle che apparivano funzionali al successivo discorso critico contrastante con quello della sentenza appellata. Sicché al giudice di legittimità, per potere effettuare il doveroso controllo sulla esistenza stessa o sulla manifesta illogicità della motivazione, non rimane altro che riportarsi esposizione delle risultanze processuali, così come contenuta nella sentenza di primo grado e non compiutamente ed esattamente riportata nella sentenza di appello.

Tale conclusione è necessitata dalla inosservanza dell'obbligo motivazionale quale sopra delineato, in termini genericamente validi per qualsiasi pronuncia sottoposta a controllo di legittimità, ma anche dalla violazione dello specifico obbligo motivazionale facente carico al giudice di appello.

Specifici obblighi motivazionali del giudice di appello

È giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (sezione prima, 1309/94, Albergamo, riv. 197250; sezione terza, 4700/94, Scauri, riv. 197497; sezione seconda, 5112/94, Palazzotto, riv. 198487; sezione seconda, 11220/97, Ambrosino, riv. 209145). Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare *per relationem* a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante (sezione terza, 4704/94, Jankovits, riv. 197603; sezione prima, 8009/95, Manservigi, riv. 202280; 6980/97, Zuccaro, riv. 208257; sezione quinta, 4415/99, Tedesco, riv. 213113).

In questo caso, la concisione espositiva assume un pregnante connotato giuridico, in quanto nello schema strutturale della sentenza di appello sostanzialmente conforme a quella di primo grado è possibile espungere temi o argomenti che sono irrilevanti o incontrovertibili, selezionando il materiale probatorio al fine di individuare e circoscrivere quelle sole informazioni probatorie rilevanti rispetto alle censure formulate o ai soli risultati probatori controversi (intendendo per risultato probatorio quello ottenuto applicando un criterio di inferenza ad una informazione probatoria).

In questo caso, dunque, il giudice di appello deve raffrontare il proprio *decisum* con le censure formulate dall'appellante e il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure.

Per converso, la totale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice di appello la dimostrazione della incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi *in toto* a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (sezione prima, 1381/95, Felice, riv. 201487). In questo caso, dunque, il giudice di appello deve raffrontare il proprio *decisum* non solo con le censure dell'appellante, ma anche con il giudizio espresso dal primo giudice, che si compone sia della ricostruzione del fatto che della valutazione complessiva degli elementi probatori, nel loro valore intrinseco e nelle connessioni tra essi esistenti.

Inoltre, il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma deve riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti posti a fondamento di un iter logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle da altro giudice di merito prospettate.

Si comprende, quindi, perché sia indispensabile, ai fini di un persuasivo e completo giudizio di legittimità, rilevare il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione non solo dal testo della sentenza di appello, ma anche dal suo raffronto col testo della sentenza appellata, soprattutto quando il vizio investa la valutazione dell'intero quadro probatorio o della complessa trama indiziaria.

Alla luce dei suddetti principi deve rilevarsi, in generale e salva la successiva analisi critica delle

singole parti della motivazione, che la sentenza impugnata formula, appunto, una ipotesi alternativa a quella accusatoria, come si evince dalla introduzione, ove si afferma che “l’attività dei poliziotti notoriamente comporta la frequentazione e il rapporto con elementi della malavita, da essi contattati per assumere informazioni inoltre la stessa attività investigativa, com’è risaputo, non di rado si connota per la necessità di assumere atteggiamenti che normalmente sembrerebbero anomali o addirittura sospetti (pag. 44); tale formulazione ipotetica si correla con la parte conclusiva della stessa sentenza ove si prospetta la configurabilità a carico dell’imputato del delitto di favoreggiamento (pag. 110). Rinviando l’esame specifico del punto relativo alla possibile configurazione di un delitto diverso da quello contestato, si deve fin da ora rilevare che quella che sembrerebbe un’ipotesi alternativa formulata dal giudice di appello, rimane al livello di pura astrazione svincolata dalla indicazione specifica di concreti elementi probatori che la avvalorino e che nel successivo sviluppo motivazionale non emergono, non solo in modo espresso ma neppure implicito, evidenziandosi anzi un metodo di valutazione che lascia trasparire la deliberata determinazione di inficiare il costrutto accusatorio svilendo la portata probatoria di ogni singolo elemento a carico dell’imputato, in modo tale che non residua alcun elemento concreto che possa consentire di applicare in modo specifico all’imputato l’ipotesi formulata in linea generale nella parte introduttiva della sentenza impugnata. In altri termini, l’ipotesi formulata dal giudice di appello, che in linea generale potrebbe anche corrispondere ad una massima di esperienza (e come tale è stata anche presa in considerazione e specificamente valutata in relazione all’imputato dal giudice di primo grado: pagg. 544 ss.), avrebbe dovuto essere applicata al caso concreto, trovando sviluppo in un rigoroso percorso motivazionale, supportato da un organico e coerente apprezzamento degli elementi probatori acquisiti, articolato attraverso passaggi logici dotati della indispensabile saldezza. La ponderazione comparata delle rispettive probabilità logiche di ipotesi antagoniste è operazione necessitata dal disposto testuale dell’articolo 546, comma 1, lettera e), Cpp.

Si deve, inoltre, rilevare che la sentenza di primo grado sottolinea espressamente (in varie parti della sentenza, es. pagg. 540 e 544 ss., e conclusivamente a pag. 1726) la circostanza che “l’imputato nel corso del dibattimento ha sempre negato in modo fermo e deciso non solo qualsiasi collusione, ma anche qualunque rapporto di conoscenza anche a livello “confidenziale” con esponenti di “Cosa Nostra”.

Tale circostanza non è stata in alcun modo valutata e soppesata dalla sentenza del giudice di appello, che, invece, sembra giustificare le frequentazioni negate dall’imputato, rilevando - come si è detto - che esse sarebbero naturale conseguenza delle funzioni dallo stesso svolte, in tal modo, ancor più, rivelandosi priva totalmente di motivazione sul punto, oltre che giuridicamente errata, in quanto viola i principi di diritto come sopra espressi.

Valutazione della chiamata di correo

Il giudice di primo grado ritiene la esistenza a carico dell’imputato di un quadro probatorio fondato su fonti eterogenee sia propalatorie che testimoniali e documentali.

Molte e convergenti sono le chiamate di correo, la cui valutazione deve attenersi a criteri ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che, in primo luogo, ha chiarito il percorso logico che deve seguire il giudice di merito nella valutazione della chiamata stessa.

Ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell’articolo 192, comma terzo, Cpp, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confite e accusatore) in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed

alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli l'altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. In presenza di tutti i suddetti requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato. (Sezioni unite, 1653/93, Marino, riv. 192465; da ultimo sezione quinta, 4888/00, Orlando, riv. 216047).

Da tali principi si rileva, in primo luogo, che l'esame della attendibilità della dichiarazione deve essere preceduto dal giudizio sulla attendibilità intrinseca del chiamante: una volta formulato il giudizio sulla affidabilità del chiamante, la verifica della attendibilità delle singole dichiarazioni non deve necessariamente essere di segno omologo, potendo il propalante aver rivelato fatti rispondenti a verità e formulato accuse non veritiere; d'altro canto, non si può passare alla verifica della attendibilità del contenuto della dichiarazione se si ritiene comunque inattendibile la fonte della stessa (non potendo evidentemente esserci una attendibilità del dichiarato e non del dichiarante). In altri termini, fondamentale criterio valutativo è la primaria opzione per la qualità del dichiarante e per l'origine delle sue dichiarazioni, cui deve seguire, una volta acclarata l'affidabilità del chiamante, l'indagine sugli attributi di ciascuna dichiarazione o di ciascun complesso di dichiarazioni e solo superata questa duplice serie di accertamenti è consentito al giudice constatare l'esistenza degli elementi di prova che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni stesse: un'accurata analisi della affidabilità del chiamante è la base verificatoria dalla quale pervenire ad ogni ulteriore apprezzamento.

Alla luce di tali principi deve essere esaminata quella parte della sentenza impugnata ove si afferma che il giudice di primo grado non ha attribuito "sufficiente rilievo ad un connotato sicuramente capace di influire nell'equilibrio del rapporto accusa-difesa, vale a dire la particolare condizione professionale dell'imputato, funzionario della polizia palermitana già titolare di incarichi di punta negli organismi preposti al contrasto della criminalità, in quanto tale per lunghi anni impegnato in indagini nelle quali erano stati coinvolti direttamente molti dei collaboratori escussi, (Buscetta, Mutolo, Marchese, Marino Mannoia), i quali pertanto ben potevano essere portatori di sindrome rivendicativa nei suoi confronti.

Tale affermazione, di carattere generale e, perciò, meramente astratta perché riferibile ad ogni accusa nei confronti di organi inquirenti, si rivela viziata non solo da carenza assoluta di motivazione, non avendo adempiuto il giudice di appello all'obbligo di motivare, in modo specifico e con riferimento a concreti elementi emersi dalle risultanze processuali, la affermazione di inattendibilità dei collaboratori escussi, ma anche da un evidente errore di diritto, in quanto, avendo ritenuto che i suddetti collaboratori non possano passare il vaglio di attendibilità, il giudice di appello non avrebbe dovuto - come invece ha poi fatto - passare all'esame della attendibilità del contenuto delle dichiarazioni ed alla valutazione dei riscontri, a meno che non si voglia corroborare il giudizio di inattendibilità della fonte con i giudizio di inattendibilità del contenuto probatorio della fonte stessa, ma allora percorso logico deve essere chiaramente esplicitato e comunque deve essere di ben altro rigore argomentativo di quello dimostrato dal giudice di secondo istanza, il quale, per di più, attribuisce al giudice di primo grado una carenza (non "sufficiente rilievo" attribuito ad una possibile sindrome rivendicativa dei collaboranti), che non è riscontrabile *ictu oculi* e che, anzi, proprio perché non riscontrabile, rende ancora più macroscopica la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di secondo grado.

Infatti, dalla sentenza resa in prima istanza si rileva che lo scopo di vendetta è stato motivatamente escluso, per Buscetta alle pagg. 804-808, per Mutolo alle pagg. 539-575, per

Marchese alle pagg. 1045-1055, per Mannoia, pur non risultando condotta la verifica della attendibilità intrinseca con riferimento espresso ad un eventuale scopo di vendetta, è comunque escluso in generale un “sospetto di adattamento manipolatorio delle sue dichiarazioni” alle pagg. 597-614.

Non può non rilevarsi, infine, la contraddittorietà della sentenza impugnata che, incomprensibilmente, nella parte conclusiva, dà atto che “non si rinvengono ragioni per dubitare della sincerità dei deponi” di alcuni collaboranti, tra i quali Gaspare Mutolo (pag. 110), che, in altra parte, era stato ritenuto portatore di una “sindrome rivendicativa” nei confronti dell'imputato (pag. 44).

Il collegio prescinde dalla distinzione, che pure avrebbe dovuto essere fatta dai giudici di merito, e che non può essere effettuata direttamente dal giudice di legittimità, tra dichiarazioni provenienti da coimputati del medesimo reato o da imputati di reati connessi o interprobatoriamente collegati, sottoposte ai canoni di valutazione specificamente dettati dall'articolo 192, commi 3 e 4, Cpp, e dichiarazioni provenienti da soggetti i quali, pur essendo investiti della qualità di “collaboratori di giustizia”, non rientrano, però, con riguardo al procedimento nel quale dette dichiarazioni debbono essere utilizzate, in alcuna delle categorie indicate nelle summenzionate disposizioni normative. La chiamata in reità può dunque acquistare la stessa valenza della testimonianza, senza che possa stabilirsi una gerarchia tra le due fonti probatorie, anche se deve comunque superare il vaglio di attendibilità, che deve essere particolarmente pregnante in relazione al grado di diffidenza che il dichiarante può suscitare. D'altro canto è sempre possibile l'applicabilità della tecnica del riscontro, quale tecnica generale di accertamento probatorio, che altro non è che la tecnica della convergenza di elementi probatori su un medesimo risultato probatorio. In ogni caso, poi, tali dichiarazioni possono concorrere, quale elemento indiziario, nel rispetto del criterio fissato dal secondo comma dell'articolo 192 Cpp per la valutazione della prova logica, alla formazione del libero convincimento del giudice (sezione quinta, 10930/96, Licciardi, riv. 206538; sezione prima, 9723/99, D'Arrigo ed altro, riv. 213925).

Riscontri alla chiamata di correo e pluralità di chiamate in correità. Le dichiarazioni de relato

In ordine ai riscontri esterni (articolo 192, comma 3, Cpp), la Suprema Corte ha precisato che essi vanno valutati reciprocamente e complessivamente nella loro essenza ontologica di elementi integratori, idonei ad offrire garanzie certe circa l'attendibilità di colui che ha riferito il fatto oggetto di dimostrazione, essi, cioè, hanno solo la funzione di confermare l'attendibilità intrinseca e la credibilità soggettiva del dichiarante; gli elementi utilizzati a questo scopo possono essere di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici, purché idonei a quella funzione, non devono consistere in una prova autonoma di colpevolezza del chiamato, altrimenti le dichiarazioni del chiamante perderebbero la loro efficacia probatoria, come fonte autonoma di convincimento del giudice, e, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entrerebbe in gioco la regola dell'articolo 192, comma 3, Cpp, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice. (Fra le tante, sezione seconda, 3335/92, Lo Iacono, riv. 190761; sezione sesta, 5649/97, Dominante, riv. 208898; sezione quinta, 4888/00, Orlando, riv. 216047).

I riscontri esterni della chiamata in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero

infiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapposibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma dove privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (sezione seconda, 7437/99, Cataldo, riv. 213845; 3616/00, Calascibetta, riv. 215558; sezione quinta, 9001/00, Madonia, riv. 217729).

Altro criterio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte è quello che attiene alla rilevanza probatoria delle chiamate di correo *de relato*, le quali non perdono, per ciò solo, la loro natura e la loro valenza, ma necessitano che la loro valutazione sia compiuta con maggior rigore, dovendo essere controllate non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo (sezione seconda, 5560/90, Stigliano, riv. 184069; sezione quinta, 2381/93, Madonia, riv. 193557; sezione prima, 4153/92, Barbieri, riv. 190764; sezione quarta, 4727/96, Imparato, riv. 204544; sezione quinta, 4144/96, Mannolo, riv. 206338; 5121/98, Di Natale, riv. 211926). Anche la verifica dei riscontri esterni delle chiamate di correo *de relato* deve essere particolarmente rigorosa, dovendo essi attenersi alla circostanza che effettivamente il dichiarante sia stato informato dei fatti, che il terzo ne era stato a sua volta a conoscenza e, infine, che tali fatti siano riferibili al chiamato in correità. La caratteristica *de relato* della chiamata, peraltro, non esclude che gli elementi di possibile riscontro siano le dichiarazioni accusatorie che provengano da altri soggetti, purché anche di esso si valuti rigorosamente l'attendibilità e le si apprezzi in senso positivo, escludendo la sussistenza di collusione o di reciproco condizionamento di qualsiasi genere tra i soggetti che le rendono (sezione prima, 4689/92, Baraldi, riv. 189867; 4153/92, Barbieri, riv. 190765; sezione sesta, 113/93, Bono, riv. 193350; sezione prima, 43928/01, Annaloro, riv. 220334).

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha anche chiarito che non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni *de relato* quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti attinenti la vita e le attività di criminoso, dei quali il dichiarante conosca nella sua qualità di medesimo sodalizio, soprattutto se in vertice, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune.

Pertanto, anche tali dichiarazioni possono assumere rilievo probatorio, a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri per le provalazioni dei collaboratori di giustizia (sezione prima, 11344/93, Algranati, riv. 195766; sezione quinta, 5121/98, Di Natale, riv. 211926; sezione sesta, 1472/99, Archesso, riv. 213445; sezione quinta, 24711/02, Condello, riv. 222616).

Inoltre, le dichiarazioni dei collaboranti in merito alla notizia del contributo fornito da un soggetto ai fini della conservazione e del rafforzamento di un'associazione criminosa, non possono avere una valenza assolutamente neutra sul piano indiziario, né possono essere relegate puramente e semplicemente nell'area del mero dato valutativo, né possono essere considerate *sic et simpliciter* come connotate di genericità, potendo assurgere a dignità di prova, alla stregua dei criteri fissati dall'articolo 192 Cpp, così da contribuire alla formazione non arbitraria del libero convincimento del giudice, purché (superato il vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca ed esaminate alla luce dei riscontri che la confortano) siano assistite, al pari di ogni altro indizio, dall'acquisizione di altri elementi probatori, di qualunque natura (elementi di fatto o di condotta, quali la rete di rapporti interpersonali, i contatti, le cointeressenze), obiettivamente ed in maniera univoca apprezzabili ed idonei a storicizzare ovvero a contestualizzare l'accusa (cfr. sezione sesta, 1524/97, Catti, riv. 208212; 1525/97, Pappalardo, riv. 209105; 5998/98, Biondino, riv. 210992; sezione prima, 3371/99, Turano, riv. 213731).

Occorre, per di più, considerare la stessa tipologia del reato contestato, che si caratterizza per il

contributo offerto alla conservazione e al rafforzamento dell' associazione criminosa, di modo che se la chiamata in correità investe il ruolo assegnato e il contributo offerto dall'imputato, piuttosto che singoli o individuabili comportamenti, la sua specificità va valutata alla luce del reato contestato, differente da quello che implichi la realizzazione di un evento materiale (cfr. sezione prima, 6239/99, Meddis, riv. 212810).

In applicazione di tali principi devono considerarsi non solo carenti di motivazione, ma anche viziate in diritto le affermazioni, del tutto generiche, formulate dalla sentenza impugnata con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che avrebbero espresso "apprezzamenti, stime ed opinioni" (pag. 43) 01 "considerazioni soggettive" prive in linea di massima della necessaria specificità" (pag. 45, nonché pag. 109). L'enunciato, infatti, è apodittico, non trovando sviluppo argomentativo e base fattuale nella indicazione di concreti elementi processualmente emersi, e, proprio in quanto apodittico, è giuridicamente viziato, alla luce dei principi di diritto come sopra formulati.

La sentenza impugnata, inoltre, per quanto concerne le dichiarazioni rese dai collaboranti nelle parti in cui indicano l'accadimenti specifici", denuncia in linea generale la "carenza di valore probatorio" delle circostanze considerate dal Tribunale elementi idonei al loro riscontro (pag. 109): l'errore di diritto - come si evidenzierà specificamente con riferimento alle singole dichiarazioni - è evidente già nella generale formulazione con la quale si richiede che il riscontro abbia quel valore probatorio autonomo che, in applicazione di chiari e costanti principi giurisprudenziali, non deve avere.

Si è detto, inoltre, che la giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nel qualificare come riscontro di una chiamata in correità anche un'altra chiamata, purché questa risulti indipendente, convergente e specifica; ciò perché la chiamata è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre, cosicché un'affermazione di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione unitaria in correità, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto (sezione sesta, 2775/95 Grippi, rv. 200994).

A questo punto si evidenzia l'errore di diritto fondamentale, che inficia la struttura stessa della motivazione della sentenza impugnata, e che è individuabile nella violazione del principio cardine del processo penale: quello della valutazione unitaria della prova.

Il principio della valutazione unitaria della prova. La prova logica

È insegnamento costante di questa Suprema Corte che, ai sensi dell'articolo 192 Cpp, non può dirsi adempiuto l'onere della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova, che è principio cardine del processo penale, perché sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa (Sezioni unite, 6682/92, Musumeci, riv. 191230; sezione sesta, 10642/92, Runci, riv. 192157; 8314/96, Cotoli, riv. 206131).

Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostituiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità del caso concreto.

Viola tale principio il giudice che abbia smembrato gli elementi processualmente emersi (ivi comprese le dichiarazioni dei collaboranti) sottoposti alla sua valutazione, rinvenendo per

ciascuno giustificazioni sommarie od apodittiche e omettendo di considerare se nel loro insieme non fossero tali da consentire la configurabilità in concreto del reato contestato.

Ha violato tale principio la sentenza impugnata che (come risulta all'evidenza nelle conclusioni, raffrontate con quelle rassegnate dal giudice di primo grado, e come si evidenzierà con riferimento alle singole parti della sentenza stessa) ha parcellizzato la valenza significativa di ciascuna fonte di prova, analizzandola e valutandola separatamente e in modo atomizzato dall'intero contesto probatorio, in una direzione specifica e preconcepita, astenendosi dalla formulazione di un giudizio logico complessivo dei dati forniti dalle risultanze processuali, che tenga conto non solo del valore intrinseco di ciascun dato, ma anche e soprattutto delle connessioni tra essi esistenti; per di più rispetto ad una tipologia di reato contrassegnato da una condotta finalizzata alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione criminosa, desumibile, considerata proprio la struttura della condotta stessa, da una serie di elementi che soltanto attraverso una valutazione complessiva possono, almeno di norma, assumere il carattere della specificità. Anzi, nei delitti associativi, il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la prova dell'esistenza della volontà di contribuire alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione criminosa è desumibile per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa dell'apporto fornito alla vita del sodalizio mafioso (sezione sesta, 1525/97, Pappalardo, riv. 209105; sezione quinta, 1631/00, Bonavota, riv. 216263; sezione sesta, 35914/01, Hsiang Khe, riv. 221247).

Del resto, la stessa sentenza impugnata riconosce la frequentazione dell'imputato con soggetti appartenenti a "Cosa Nostra" (pagg. 109 e 110) e tale elemento avrebbe dovuto essere valutato con maggiore rigore verificatorio, in quanto - salvo quanto si dirà più avanti in merito all'ipotesi di favoreggiamento - il delitto associativo si qualifica anche per il contesto ambientale e per i rapporti personali con gli associati. Proprio perché la valutazione della prova logica desumibile da un quadro indiziario articolato deve essere, specie in tema di reati associativi, complessiva e non frammentata, prima di ritenere irrilevanti sul piano indiziario le frequentazioni tra un soggetto ed esponenti di una associazione mafiosa, il giudice deve farsi carico di dare una qualche logica spiegazione dell'assiduità dei rapporti non potendosi limitare a una generica qualificazione di non significatività o aspecificità ovvero anche alla formulazione di ipotesi non suffragate da concreti elementi processualmente emersi (sezione sesta, 1979/97, Timpanelli, riv. 209110; sezione sesta, 3683/98, Fontanella, riv. 212681).

La valutazione dell'insieme è imprescindibile allorché si tratti di indizi, ciascuno dei quali abbia una portata possibilistica e non univoca: solo l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sezioni unite, 6682/92, Musumeci, riv. 191230). Si procederà, ora, ad esaminare solo quelle parti della motivazione della sentenza impugnata che sono state fatte oggetto di specifica censura del P.g. ricorrente, il quale sottolinea che per la brevità dei termini a disposizione ha sottoposto a disamina solo argomenti "a campione", per dimostrare "quanto totale sia stato l'inadempimento di quell'obbligo di puntuale esposizione denunciato e come le molteplici circostanze processuali siano state riguardate a compartimenti stagni, con la conseguente illogica e disarticolata valutazione del complessivo quadro probatorio".

Pertanto, le parti della motivazione non esaminate non possono certo ritenersi acclarate, ma, per la forza espansiva del ricorso proposto e per la mancanza non solo parziale ma anche totale di struttura logica della sentenza impugnata, si impone un nuovo, completo ed esaustivo giudizio, che proceda ad una rinnovata ricostruzione e valutazione delle risultanze processuali, guardate sia singolarmente che nel loro complesso intrecciarsi.

Le dichiarazioni di Gaspare Mutolo

La valutazione critica delle dichiarazioni di Mutolo effettuata dalla Corte di appello appare all'evidenza affetta da molteplici vizi. Uno di carattere generale attiene all'apprezzamento dei riscontri alle dichiarazioni del collaborante.

La violazione del principio secondo il quale essi devono essere valutati reciprocamente e complessivamente nella loro essenza ontologica di elementi integratori, idonei ad offrire garanzia certa circa l'attendibilità di colui che ha riferito il fatto oggetto di dimostrazione, e non devono consistere in una prova distinta di colpevolezza del chiamato, è evidente nei punti in cui la sentenza impugnata dapprima ammette la "frequentazione dell'imputato nella zona di via Jung" (pag. 46), ma poi ritiene che tale frequentazione sia stata "enfaticizzata" dai giudici di primo grado e, di poi, si attarda a contrastare le dichiarazioni di Onorato Francesco, assunte nel dibattimento rinnovato in appello, secondo le quali il dottor Contrada si sarebbe recato nello stabile di via Jung 7, circostanza che sarebbe stata smentita dalla testimonianza del portiere dello stabile stesso. Prescindendo dalla circostanza evidenziata dal Pg ricorrente secondo la quale gli incontri tra Contrada e Riccobono narrati dall'Onorato sarebbero avvenuti nello stabile di via Jung 1 e non 7, circostanza che emergerebbe dagli atti e quindi non valutabile dal giudice di legittimità, certamente la "enfaticizzazione" lamentata dalla Corte di Appello non è una argomentazione logica che valga a confutare il valore di riscontro alle dichiarazioni di Mutolo attribuito dalla sentenza di primo grado alla accertata frequentazione da parte dell'imputato della via Jung; infatti, se la Corte intende dire che tale frequentazione non assurge a prova autonoma degli incontri del Contrada con il Riccobono, la violazione del principio di diritto sopra-specificato è del tutto evidente; se, invece, la Corte intende dire che la suddetta frequentazione non ha valore di riscontro avrebbe avuto l'obbligo di fornire adeguata argomentazione logica, non limitandosi all'uso di termini ("enfaticizzare") puramente evocativi e non dimostrativi.

Nello stesso vizio incorre la sentenza impugnata quando afferma che è espressione di un "falso sillogismo l'argomentazione del primo giudice per dedurre dal rapporto di conoscenza del dottor Contrada con Arturo Cassina e da quello di costui con il Bontate per ritenere provata la sussistenza della frequentazione del poliziotto con il Bontate". Anche in questo caso, infatti, erroneamente la Corte di Appello omette di valutare che il rapporto di conoscenza di Contrada con Cassina è considerato dal giudice di primo grado come elemento di riscontro alle dichiarazioni di Mutolo e non certo come prova indiretta autonoma della frequentazione di Contrada con Bontate, e, pertanto, come elemento di riscontro avrebbe dovuto essere correttamente apprezzato sia pure per escluderne, eventualmente e con motivate argomentazioni, il valore.

Altro vizio della sentenza impugnata è riscontrabile nella violazione del principio di valutazione unitaria e complessiva degli elementi probatori, nel punto in cui omette di valutare se le dichiarazioni dell'Onorato sulla frequentazione da parte di Contrada delle via Jung possano costituire elemento di riscontro delle dichiarazioni di Mutolo e, in caso negativo, di spiegarne le ragioni.

Ancora un vizio della sentenza impugnata è ravvisabile nel punto in cui afferma che le dichiarazioni di Mutolo sono "apprezzamenti ed opinioni personali" e che "la conoscenza del giudicabile con personaggi della organizzazione criminale diversi dal Riccobono non risultava direttamente al Mutolo". Tali affermazioni, nella loro genericità e astrattezza, contrastano con i principi di diritto sopra formulati e relativi alla valenza delle dichiarazioni dei collaboratori che riferiscono notizie apprese all'interno dell'organizzazione criminale.

Molteplici sono, poi, i vizi di contraddizione logica riscontrabili nel raffronto fra le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e le risultanze emergenti dalla sentenza di primo grado e non confutate specificamente da quella di appello.

Nel punto in cui la Corte di appello afferma che l'interessamento, riferito da Mutolo, del mafioso Graziano Angelo per mettere a disposizione di Contrada un appartamento in via Jung sarebbe in contrasto con la circostanza che "all'epoca il dottor Contrada non era ancora amico di cosa nostra", trascura completamente di considerare che a quel tempo non era ancora nota la qualità mafiosa del Graziano (pag. 245 della sentenza di primo grado), di modo che la suddetta circostanza non ha valore di confutazione della attendibilità della dichiarazione.

La Corte di Appello, inoltre, ritiene prive di riscontro le dichiarazioni di Mutolo e quelle di Onorato relative alle informazioni che il Contrada avrebbe fornito in merito ad operazioni di polizia ed a perquisizioni, sulla base dell'argomento che il dirigente della squadra mobile era il dottor Impallomeni "funzionario ostile al dottor Contrada" (pag. 48) "sicuramente incapace di favorire il Mutolo", (pag. 50), omettendo completamente di valutare tutti gli elementi emersi dalla istruttoria dibattimentale e specificamente evidenziati dal giudice di primo grado, il quale, sulla base di tali elementi aveva concluso che "in tutto il periodo in cui il dottor Contrada era stato alla Criminalpol, sia nel periodo della dirigenza della Squadra Mobile da parte di Boris Giuliano, che dopo, durante la dirigenza Impallomeni, era stato costantemente informato, sia per ragione del proprio incarico, sia per gli assidui contatti mantenuti con molti funzionari addetti alla Squadra Mobile, dell'attività di Pg svolta da questo organismo" (pag. 461). Più in generale, il giudice di primo grado, aveva ritenuto, sulla base di plurime fonti testimoniali e prove documentali, di potere affermare che "l'odierno imputato, in ragione delle molteplici e particolari relazioni instaurate nel tempo con numerosissimi soggetti inseriti nelle strutture investigative dello Stato, nonché in considerazione degli stessi incarichi ricoperti nei medesimi apparati, ha avuto occasione, nel corso della sua lunga carriera professionale e fino alle fasi preliminari dell'odierno procedimento, di essere il terminale naturale di un flusso di notizie, di interesse investigativo, che egli, anche prescindendo dagli specifici incarichi, di volta in volta formalmente ricoperti, era in grado di conoscere, spesso ricevendole in modo assolutamente spontaneo, da numerosi soggetti che in lui avevano riposto la loro fiducia" (pag. 310). È evidente, dunque, il vizio di mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata là dove adotta un argomento logico (l'ostilità di Impallomeni nei confronti del Contrada) senza preoccuparsi di esaminare le risultanze dibattimentali, che, valutate secondo il convincimento del giudice di primo grado, non confutato in modo specifico dal giudice di appello, tolgono qualsiasi valore logico a quell'argomento.

Nel punto in cui afferma che le notizie fornite dal Mutolo circa lo stanziamento di 15.000.000 di lire per consentire al Contrada di regalare un'autovettura ad un'amica sono rimaste Venon accertate", il giudice di appello omette completamente di dare atto che sul punto la sentenza di primo grado, pur rilevando come le risultanze dibattimentali non abbiano consentito di identificare la donna che sarebbe stata beneficiaria del regalo, ha ritenuto che "sussistano elementi di concordanza con il racconto esternate al Contrada dal cugino Siracusa circa le pressioni estorsive ricevute e dal Contrada stesso riferite al Riccobono, secondo la Corte di appello sarebbero incompatibili "sia con la ottica di una personalità corretta che con quella della sua collusione": si tratta di una affermazione che, come esattamente osserva il Pg ricorrente, se riferita ad una "personalità corretta" non può applicarsi al Contrada senza prima essere giunti ad un giudizio di correttezza sul suo comportamento (e ciò costituisce il *thema decidendum*) se riferita,

invece, ad una personalità collusa appare assolutamente incomprensibile e, quindi, manifestamente illogica.

Esulano dall'ambito di cognizione di questa Suprema Corte, quale giudice di legittimità, l'esame di ulteriori deduzioni del Pg ricorrente, basate sull'apprezzamento di circostanze fattuali che sarebbero state trascurate dalla Corte di appello a causa della incompleta e approssimativa

ricostruzione delle risultanze dibattimentali (quale l'esatto numero civico dello stabile di via Jung frequentato dal Contrada; le ragioni spiegate dal collaboratore onorato della liberalità del Graziano al Riccobono e della confidenza del Riccobono al Graziano, nonché gli stralci della deposizione dello stesso Onorato; la circostanza che l'incontro di Barcarello avvenne non nella residenza del Riccobono, ma in uno spiazzo recintato il cui cancello non era chiuso a chiave e che il colloquio fu riservato; la circostanza che nel 1982 l'Impallomeni non era dirigente della squadra mobile; gli stralci della testimonianza del maggiore Bruno della Dia ; la data della operazione di polizia nel fabbricato di via Jung che sarebbe quella del 1980 e non del 1982; gli stralci della testimonianza del brig. Firinu; gli stralci della testimonianza del Campanella; gli stralci delle dichiarazioni spontanee dell'imputato).

Le dichiarazioni di Marino Mannoia

La Corte di appello ritiene che le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia relative al Contrada "non siano connotate delle necessarie garanzie di attendibilità". Tale conclusione si sottrarrebbe al controllo di questa Suprema Corte se fosse stata espressa all'esito di una puntuale valutazione critica delle argomentazioni formulate sul punto dal Tribunale ed ampiamente riportate in premessa. La sentenza impugnata, invece, si limita a giudicare "inappaganti" e "pretestuosi" i motivi indicati dal Mannoia a spiegazione della circostanza di avere fornito informazioni relative al Contrada solo nel dibattimento davanti al Tribunale di Palermo, mentre nel corso di precedenti dichiarazioni avrebbe escluso categoricamente" di avere mai saputo che il Contrada fosse persona legata o comunque vicina a Cosa Nostra. Da un lato, quindi, la motivazione risulta carente per avere trascurato completamente di esaminare le argomentazioni fornite sul punto dal Tribunale, dall'altro lato, appare comunque priva di rigore logico allorché deduce la "esclusione categorica" di avere mai saputo che Contrada fosse persona legata o comunque vicina a Cosa Nostra dalla dichiarazione del Mannoia di "non ricordare". La Corte, peraltro, dopo avere escluso la attendibilità del Mannoia, ritiene, comunque di dovere verificare i contenuti delle sue dichiarazioni, pervenendo alla conclusione che essi non "attribuiscono concreto sostegno all'accusa"¹, ma attraverso un percorso argomentativo contrassegnato da molteplici omissioni, da manifeste contraddizioni logiche e da errori di diritto.

La circostanza che la notizia dell'intervento di Graziano Angelo per procurare la disponibilità di una casa al Contrada fosse temporalmente collocata in epoca in cui costui, secondo quanto riferito da Mutolo, faceva parte di quei soggetti di cui era stata programmata la eliminazione, da un lato, non dà atto della circostanza che ciò non contrasta con le dichiarazioni dei collaboranti, perché "Graziano Angelo, se pur uomo d'onore non era ancora all'attenzione degli inquirenti, essendo riuscito a mantenere un'apparenza di costruttore pulito" (pag. 245 della sentenza del tribunale), dall'altro lato, trascura completamente di considerare che l'accusa valorizza non l'intervento del Graziano per procurare una casa al Contrada, ma piuttosto la circostanza che tale casa fosse ubicata in Via Jung, in tal modo trovando riscontro le dichiarazioni del Mutolo. La Corte di Appello, poi, continua ad errare nel considerare quali autonomi elementi di prova ritenuti dall'accusa quelli che, invece, sono dal Tribunale considerati quali riscontri, cioè elementi che confermano l'attendibilità dei dichiaranti.

La Corte di appello ritiene che l'apprendimento delle lamentele di Stefano Giaconia sarebbe significativo della esistenza di un rapporto tra Riccobono e Contrada da confidente a poliziotto, e ciò concretizzerebbe "una ipotesi del tutto opposta a quella prospettata dall'accusa". In tal modo, il giudice di appello sembrerebbe dare valore ad una notizia che lo stesso Tribunale ha

considerato “frutto di mere valutazioni fatte da altri soggetti”, che “non possono avere alcuna utilizzazione ai fini processuali” (pag. 648 sentenza del Tribunale). Le affermazioni della Corte di appello appaiono, dunque, manifestamente illogiche allorché sembrano volere attribuire un qualche valore probatorio senza la pur minima valutazione preventiva di credibilità e in contrasto con quanto ritenuto dallo stesso Tribunale alle “lamentele di Stefano Giaconia” al solo scopo di avvalorare una ipotesi alternativa di valutazione delle risultanze processuali, a favore della quale non è stato indicato alcun serio elemento probatorio di supporto.

La notizia dell’organizzazione dell’incontro Boutade-Cassina Contrada alla Corte di appello “sembra estremamente generica”. La omissione di motivazione assume sul punto livelli eclatanti poiché la Corte non cura di giustificare in alcun modo la suddetta affermazione, che, pertanto, rimane del tutto apodittica e priva di concreti riferimenti. Per di più, è evidente l’errore giuridico in cui incorre la sentenza impugnata, non applicando il principio di diritto che impone una valutazione unitaria degli elementi di prova e, trascurando, quindi, di valutare se le dichiarazioni del Mannoia e quelle del Mutolo potessero riscontrarsi sul punto: valutazione motivatamente effettuata dal Tribunale, non contraddetta in alcun modo da specifiche e concrete valutazioni divergenti da parte della Corte di Appello.

Per quanto concerne la vicenda del rilascio della patente a “Piné” Greco, la Corte di appello contrasta le argomentazioni formulate sul punto dal Tribunale, affermando che esse non danno “conto delle modalità di attuazione dell’intervento del dottor Contrada per recuperare il documento sequestrato giacente presso un ufficio diverso dal suo (Prefettura di Palermo), adottando una iniziativa sicuramente non suggerita dall’interessato, poiché è certo che questi non appena venne in possesso della patente se ne disfece subito rendendosi conto che non poteva utilizzarla”. In tal modo, il giudice di appello omette di apprezzare non solo le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione della circostanza che fu necessario sottrarre la patente, non avendo avuto un esito positivo la pratica di regolare rilascio (pagg. 631 ss. della sentenza del Tribunale), ma soprattutto entra in contraddizione logica insanabile con quanto emerge dalle risultanze processuali evidenziate dal Tribunale e non contraddette dalla Corte di Appello, secondo le quali il personale di polizia aveva “normalmente accesso agli archivi esistenti presso l’ufficio patenti della Prefettura” (pag. 635 della sentenza del Tribunale), risultando così spiegate le “modalità di attuazione dell’intervento del dottor Contrada per recuperare il documento sequestrato giacente presso un ufficio diverso dal suo”. La Corte di Appello omette, poi, completamente di indicare sulla base di quali emergenze processuali ritenga “certo” che il Greco si disfece della patente, posto che tale circostanza, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale e non contraddetta dal giudice di appello, si può dedurre solo dalle dichiarazioni rese dallo stesso Greco, il quale certamente aveva un interesse contrario ad ammettere la sua partecipazione ad una azione illecita, quale fu appunto la sottrazione della patente dagli uffici della Prefettura, unico fatto che risulta certo dalla ricostruzione operata da entrambi i giudici di merito, mentre, quindi, nessun fondamento né fattuale né logico ha l’affermazione che la sottrazione medesima fu “una iniziativa sicuramente non suggerita dall’interessato”.

Il collegio deve, inoltre, rilevare, ancora una volta, gli errori giuridici in cui incorre la sentenza impugnata, allorché, anche con riferimento alle dichiarazioni del Mannoia, non applica i principi della valutazione dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti, quali elementi di prova che ne confermano la attendibilità e non quali prove autonome, e della valutazione unitaria degli elementi di prova. Infatti, la sentenza impugnata afferma che i contenuti della dichiarazioni non attribuiscono “concreto sostegno all’accusa”, mentre avrebbe dovuto spiegare i motivi per i quali le risultanze dibattimentali non consentirebbero di considerare riscontrate le medesime dichiarazioni; omette, poi, del tutto di apprezzare, secondo le corrette modalità seguite dal Tribunale, nei reciproci rapporti le dichiarazioni dei collaboranti Mutolo, Mannoia e Cancemi, anche in relazione agli elementi processualmente acquisiti, che, a riscontro delle suddette dichiarazioni, hanno condotto il Tribunale ad affermare, con valutazione non contestata dalla Corte di Appello, la presenza di “significative analogie tra le pratiche Bontate e Greco”

“sintomatiche della esistenza di un’unica regia” (pag. 722 della sentenza del Tribunale).

Le dichiarazioni di Salvatore Cancemi

La Corte di appello non attribuisce alcun valore probatorio alle dichiarazioni di Salvatore Cancemi di avere appreso all’interno dell’organizzazione “Cosa Nostra” dei rapporti del Contrada con la stessa organizzazione criminale, in quanto “ a corredo della sua affermazione” il collaborante ha citato circostanze (il rilascio del porto d’armi e della patente di guida a Stefano Bontate) che sarebbero state smentite dall’attività istruttoria svolta dal Tribunale.

Ebbene, la sentenza impugnata riesce a compendiare in poche righe tutti gli errori di diritto e le contraddizioni logiche che costellano la sentenza stessa.

In primo luogo è violato il principio della valutazione unitaria degli elementi di prova, in quanto il giudice di appello non prende in alcun modo in considerazione le dichiarazioni degli altri collaboranti (in modo particolare, Cutolo, Mannoia e Marchese), per valutare se e, in caso negativo, per quale motivo, esse non costituiscano riscontro incrociato delle dichiarazioni del Cancemi: operazione valutativa effettuata ampiamente dal giudice di primo grado non specificamente e concretamente disatteso sul punto.

In secondo luogo è violato il principio secondo il quale i riscontri non devono costituire prova autonoma, ma sono elementi di conferma della attendibilità delle dichiarazioni del collaborante: criterio di valutazione ben evidenziato dal Tribunale (pag. 726) e non contrastato in modo specifico dal giudice di appello.

In terzo luogo, la sentenza impugnata non effettua una completa ricostruzione delle vicende processuali sulla base di una visione interpretativa diversa, ma, facendo riferimento alla “attività istruttoria svolta dal Tribunale” (si vedano le cinque righe “riassuntive” delle dichiarazioni del Cancemi contenute nella sentenza impugnata a pag. 9 e le dodici righe argomentative a pag. 55, a fronte delle pagg. da 655 a 758 della sentenza del giudice di primo grado), e, quindi, ferma rimanendo la ricostruzione operata sul punto dal Tribunale stesso (alla cui sentenza pertanto occorre fare riferimento), afferma semplicemente che la Irretta analisi” di tale attività consentirebbe di stabilire che Bontate non era stato mai titolare di licenza di porto d’armi mentre per il rilascio della patente di guida in suo favore risultavano essere intervenute personalità diverse dal giudicabile (Prefetto Di Giovanni - On. Ventimiglia). Ebbene, dalle risultanze dibattimentali, così come sono esposte nella sentenza del giudice di primo grado, emerge che “tra la fine degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ‘60, Stefano Bontate era certamente titolare sia di porto di fucile che di porto di pistola” (pag. 735), mentre, per quanto riguarda la vicenda del rilascio della patente allo stesso Bontate, il giudice di primo grado ha cura di annotare (pagg. 720 ss.) che “non vi è dubbio che il Bontate abbia tentato un primo interessamento investendo direttamente della pratica un politico (on.le Ventimiglia) per segnalare la cosa al Prefetto di Palermo (dottor Grasso)”, ma “è altrettanto indubbio che questo primo tentativo non aveva sortito alcun positivo effetto ed anzi si era rivelato idoneo a far comprendere che i pareri necessariamente richiesti dalla Prefettura alla Questura per tale tipo di pratica avevano un ruolo decisivo per l’esito della stessa”. Continua ad osservare il giudice di primo grado: “d’altra parte è soprattutto al Questore (quale responsabile delle strutture di polizia della provincia) più che al Prefetto che compete la valutazione della caratura mafiosa del soggetto interessato e dei reali pericoli, in relazione alle indagini espletate, di abusi del documento di guida. E difatti solo a seguito di quell’ambiguo parere proveniente dalla Questura (a firma dottor Epifanio) palesemente elusivo degli specifici quesiti posti dalla Prefettura (nessun cenno venne fatto né ad eventuali motivi ostativi al rilascio né a concreti segni di ravvedimento

da parte del Bontate, che in nessun modo sarebbero potuti essere evidenziati, per i motivi già esposti) e sostanzialmente autorizzativo al rilascio il Bontate era riuscito ad ottenere la patente in un'epoca cronologicamente compatibile con quella in cui sia il Cancemi che il Mannoia avevano appreso la notizia da fonti diverse dell'avvenuto rilascio della stessa per interessamento da parte del dottor Contrada che era il funzionario che all'interno della Questura godeva della più alta considerazione da parte del Questore in carica".

A prescindere, poi, dal contenuto valutativo, in questa sede non sindacabile, il giudice di primo grado, con modalità corrette di apprezzamento unitario dei vari elementi di prova, non trascura di considerare che "le significative analogie tra le pratiche Bontate e Greco, entrambe ricondotte dal Mannoia all'interessamento da parte del dottor Contrada, sono risultate, poi, sintomatiche dell'esistenza di un'unica "regia" nell'impostazione delle relative istruttorie e la differenza di soluzioni adottate nei due casi trova giustificazione nell'atteggiamento di decisa opposizione assunto personalmente dal dottor Immordino nella pratica Greco" (pag. 722). A fronte della attività istruttoria Tribunale, alla quale fa rinvio il appello, non si comprende quale sia analisi" che conduce quest'ultimo a valutazioni difformi: la mancanza assoluta di motivazione è del tutto evidente.

Le dichiarazioni di Tommaso Buscetta

La Corte di appello considera le dichiarazioni di Tommaso Buscetta "inattendibili", in quanto Contrada "nell'epoca indicata dal Buscetta (giugno 1980 - gennaio 1981) era solo dirigente della Criminalpol", "generiche", in quanto prive della indicazione di "episodi specifici significativi della collusione di Contrada con elementi della criminalità organizzata".

La sentenza impugnata, con tali affermazioni, entra in manifesta contraddizione logica con la ricostruzione delle risultanze dibattimentali effettuata dal giudice di primo grado e non contestata con proposizioni argomentative diverse e specifiche sul punto. Infatti, nella sentenza del giudice di primo grado si legge:

"Che l'imputato fosse in grado di "controllare" un rilevante flusso di informazioni sull'attività investigativa e di ricerca latitanti, svolta dalla Polizia palermitana, è un dato già processualmente acclarato, laddove si è accertato che il dottor Contrada, pur prescindendo dagli specifici incarichi ricoperti, peraltro sempre di altissimo livello nel corso della propria permanenza a Palermo, veniva costantemente e spontaneamente informato su tutte le principali attività investigative nello specifico settore della criminalità organizzata da colleghi, funzionari e sotto-ufficiali, della Squadra Mobile e della Criminalpol, che in lui riponevano la massima fiducia, richiedendone spesso i consigli.

Si è già detto che non è pensabile che il solo dottor Contrada potesse assicurare "copertura totale" ai mafiosi o che potesse essere informato su tutto, specie se si trattava di interventi non programmati, ma poiché al tempo in questione la ricerca dei latitanti avveniva per lo più sulla base di notizie di natura confidenziale, normalmente le operazioni che ne scaturivano erano precedute da adeguati controlli ed attività investigative che richiedevano tempi piuttosto lunghi di verifica e, peraltro, il dottor Contrada, seppur posto in una posizione particolarmente privilegiata per il controllo del flusso di notizie di interesse investigativo, non era certamente il solo funzionario a "disposizione" dell'organizzazione mafiosa, come è emerso dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia anche nell'odierno procedimento.

La più evidente conferma dell'ottimo sistema di "copertura" su cui potevano contare i mafiosi in quegli anni, proviene dal dato storico delle lunghissime latitanze trascorse a Palermo dagli "uomini d'onore" di maggior livello, e tra questi certamente il Riccobono, spesso in modo da

ostentare massima sicurezza, proprio nel loro stesso territorio di egemonia mafiosa.” (pagg. 802 ss.).

Ancora una volta, quindi, le valutazioni del giudice di appello risultano svincolate da concreti elementi fattuali, puramente congetturali ed apodittiche, e il relativo corredo motivazionale è del tutto apparente.

La denuncia, poi, di “genericità” delle dichiarazioni di Buscetta, è - essa si assolutamente generica e viziata da errore di diritto, in quanto non motiva tale giudizio tenendo conto dei principi di diritto sopra ricordati sui criteri di valutazione delle notizie apprese dai collaboranti all'interno della organizzazione mafiosa di cui hanno fatto parte.

Le dichiarazioni di Maurizio Pirrone

Anche con riferimento alle dichiarazioni rese da Maurizio Pirrone, le argomentazioni della sentenza impugnata, raffrontate con le risultanze processuali, come esposte dal giudice di primo grado, appaiono del tutto carenti e manifestamente illogiche.

La affermazione che né il Conti né il suo genitore erano ricercati dalle forze dell'ordine e pertanto non potevano avere avuto esperienza diretta della benevolenza dell'imputato, da un lato, è del tutto svincolata dalle suddette risultanze processuali, in quanto da esse non emerge che i Conti avessero riferito al Pirrone di avere avuto esperienza diretta della “benevolenza” di Contrada, ma soltanto che tale notizia circolava nell'ambiente mafioso (il Conti aveva fatto espresso riferimento “ai loro amici”: pag. 854 della sentenza di primo grado), dall'altro lato, omette di apprezzare la qualità di “uomini d'onore” di Cosimo Conti e del padre Pietro evidenziata specificamente dal giudice di primo grado (pagg. 843 ss.) e, in particolare, l'esistenza di rapporti tra il Bontate e il Conti “che è perciò in grado di conoscere il rapporto instaurato tra l'odierno imputato e Stefano Bontate” (pag. 846 della sentenza di primo grado). Completamente omessa è, poi, la valutazione di quella parte delle dichiarazioni del Pirrone che fanno riferimento a notizie avute su Contrada, come persona sulla quale l'organizzazione mafiosa “poteva fare affidamento”, anche da Sorce Vincenzo e Francesco D'Accardi (pagg. 841 ss. della sentenza di primo grado).

Non si comprende, inoltre, quale significato logico abbia la affermazione che la protezione di cui godeva il Riccobono da parte della Polizia, secondo le confidenze fatte al Pirrone dai congiunti del Riccobono stesso, “non poteva scongiurare il rischio di incorrere nell'attenzione di elementi di altre forze dell'ordine”, in quanto è evidente che la questione all'esame del giudice di merito non è se il Riccobono godesse di una protezione “totale”, ma se comunque godesse di una protezione e, in caso positivo, se ciò possa rilevare quale verifica di attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia con riferimento specifico all'imputato.

Indipendentemente, infine, dal controllo analitico di logicità, completezza e congruità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle dichiarazioni del Pirrone, la Corte di appello continua ad incorrere nella violazione del principio di valutazione unitaria degli elementi di prova, omettendo del tutto di valutare criticamente la motivata affermazione del Tribunale, secondo la quale “l'efficacia probatoria del contributo offerto dal Pirrone nell'ambito dell'odierno procedimento deriva, innanzi tutto, dalla conferma delle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia” su elementi di fatto specificamente elencati (pag. 840, ma anche pagg. 851 ss).

Per quanto concerne, poi, le testimonianze di Angela Ruisi e Carmela Pirrello circa i affermazioni fatte dalla figlia del Riccobono sui rapporti del padre con l'imputato, la convinzione puramente incidentale espressa dalla Corte di appello in merito alla “carente verifica processuale

dell'accadimento" è sfornita di un sia pur minimo supporto motivazionale a fronte della puntigliosa e ampiamente argomentata valutazione delle testimonianze assunte effettuata dal giudice di prima istanza (pagg. 855-870 sentenza di primo grado). La Corte di appello ritiene, poi, di dovere comunque affermare la "precaria valenza probatoria" dell'accadimento stesso in considerazione della "indimostrata reale conoscenza di Giuseppina Riccobono della vera natura dei rapporti del padre con esponenti della polizia", nonché di "eventuali vanterie espresse al riguardo dallo stesso Rosario Riccobono".

La sentenza impugnata, però, è manifestamente carente di un processo logico di sviluppo delle proposizioni enunciative, in quanto delle due l'una: o le affermazioni della figlia del Riccobono non forniscono alcun contributo probatorio per ritenere la sussistenza di rapporti tra l'imputato e Riccobono, ma allora ciò deve essere, come sopra evidenziato, puntualmente motivato, oppure quel contributo forniscono ed allora il problema della "vera natura dei rapporti" suddetti deve essere inserito nel più ampio quadro del complessivo apprezzamento dei vari elementi probatori al fine di fornire una completa, congrua e razionale giustificazione ad una ipotesi ricostruttiva, che può essere quella del rapporto poliziotto-confidente ovvero anche quella della imputazione contestata al Contrada, ma tale complessivo apprezzamento non è in alcun modo effettuato dalla sentenza impugnata e, quindi, la convinzione espressa sul punto specifico appare priva di qualsiasi fondamento logico.

La ipotesi, poi, di "eventuali vanterie" del Riccobono è una pura congettura, in quanto tale ipotesi è stata motivatamente esclusa dal giudice di primo grado (pagg. 541 ss.), le cui argomentazioni non vengono in alcun modo sottoposte a valutazione critica da parte del giudice di appello, risultandone ancora una volta la sentenza viziata da totale carenza di motivazione.

Le dichiarazioni di Rosario Spatola

Non si comprende il significato logico della affermazione della Corte di appello "che l'episodio dell'incontro (tra Contrada e Riccobono) presso il ristorante Delfino non può essere riferito a sua (dello Spatola) percezione diretta", ma "è frutto di indicazioni fornite da Caro Rosario, il quale ne ha smentito il relativo assunto". Infatti, se con tale affermazione la Corte intende dire che lo Spatola non conosceva né il Riccobono né il Contrada, omette completamente di considerare che lo Spatola ha dichiarato di avere "successivamente verificato che l'indicazione fattagli dal Caro sull'identità di quei due uomini, il Riccobono e il Contrada, corrispondeva al vero avendo visto alcune fotografie su giornali ritraenti entrambi i soggetti" (pag. 888 e 889 della sentenza di primo grado); se, invece, intende dire che lo stesso episodio deve ritenersi non verificato, in quanto smentito da Rosario Caro, omette di valutare criticamente la convinzione motivatamente espressa dal giudice di primo grado, secondo la quale la deposizione di quest'ultimo "è stata coerente con il proprio preciso interesse di screditare il collaborante" e, comunque, contiene "tante involontarie conferme a quanto dichiarato sul suo conto dallo Spatola" (pag. 950).

La Corte di appello denuncia, poi, la carenza di credibilità del racconto dello Spatola, a causa della "difficoltà di ammettere" che il suddetto incontro fosse avvenuto in un "locale assai frequentato", mentre l'affermazione del giudice di primo grado che il luogo dell'incontro consentisse di conservare una certa privacy "non è giustificata da alcun supporto conoscitivo". In tal modo, però, la sentenza impugnata, da un lato, formula essa stessa una considerazione apodittica quando afferma, senza alcun supporto probatorio o anche semplicemente logico, che il locale era assai frequentato, dall'altro lato, omette di prendere criticamente in esame le specifiche argomentazioni sul punto espresse dal giudice di primo grado sia sulla "circostanze di

tempo e di luogo, che consentivano di ridurre i rischi di una visibilità all'esterno di quella contestuale presenza del Riccobono e del dottor Contrada”, sia sulla “particolare spavalderia che in quell’epoca ostentavano i latitanti di mafia nel frequentare i locali pubblici”, sia, infine, sugli episodi che proverebbero “che anche appartenenti alle Forze dell’Ordine ed addirittura alla Magistratura non usavano particolari cautele nell’intrattenere rapporti con i mafiosi” (pagg. 948 ss.). Anche per tale parte, quindi, la totale carenza di motivazione è manifesta.

Nel punto in cui afferma che le asserite rivelazioni della imminenza di operazioni di polizia dall’accusa ascritte all’imputato, “non avrebbero trovato conforto in altre fonti di prova”, la sentenza impugnata incorre nella violazione, già più volte evidenziata, del principio della valutazione unitaria degli elementi di prova e del non necessario carattere di prova autonoma degli “altri elementi di prova che confermano la attendibilità” delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, omettendo di valutare criticamente le argomentazioni specifiche sul punto espresse dal giudice di primo grado, il quale evidenzia la convergenza con le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia e indica specifici elementi di conferma della attendibilità estrinseca (pagg. 972 ss.).

Anche il giudice di primo grado ha escluso, come ricorda la sentenza impugnata, l’esistenza di prove circa l’appartenenza del Contrada alla Massoneria, pur tuttavia, il giudice di appello ritiene di doversi attardare a confutare le affermazioni del giudice di prima istanza sulla esistenza di collegamenti occulti tra potere mafioso e massoneria e sulla ambiguità dei rapporti intrattenuti dal Contrada con molti soggetti risultati iscritti a logge massoniche di cui facevano parte noti mafiosi. Ancora una volta, però, la sentenza impugnata si limita ad esprimere “parere” diverso, sfornito, peraltro, di qualsiasi supporto non solo di concreti elementi probatori, ma anche soltanto logico-argomentativo, poiché, se la frequentazione di personaggi appartenenti ad emanazioni massoniche non consente, di per sé sola, di ritenere la contiguità ad ambienti mafiosi, non può certo dirsi che tale contiguità deve sicuramente escludersi, soprattutto se, come ritenuto dal giudice di primo grado e non contestato da quello di appello, risulti la qualifica massonica di noti mafiosi. Non si comprende, quindi, quale conclusione abbiano, nel complesso della sentenza impugnata, le opinioni espresse sul punto dalla Corte di Appello, se non quella di pregiudizialmente contrastare singole valutazioni espresse dal giudice di primo grado, peraltro, con mere affermazioni apodittiche neppure inserite in un quadro complessivo di valutazione delle risultanze processuali.

L’operazione di polizia del 5/5/1980: i rapporti tra l’imputato e l’ex questore di Palermo dottor Vincenzo Immordino

Le “riflessioni” che, a seguito di quella che ritiene la “retta disamina della vicenda”, conducono la Corte di Appello a non condividere la diagnosi formulata dal giudice di prima istanza, appaiono non solo inconsistenti dal punto di vista logico, ma anche del tutto inconfidenti e, per una parte, non rispondenti alle risultanze processuali puntualmente evidenziate nella sentenza di primo grado.

Non si comprende quale significato interpretativo delle vicende processuali possano avere i rilievi formali che al questore Immordino “non competeva nessuna ingerenza nell’attività investigativa del dottor Contrada”, non appartenendo il questore alla polizia giudiziaria, e che l’estromissione del Contrada dal gruppo di lavoro per la redazione di un rapporto funzionale all’arresto di numerosi mafiosi “costituì certamente un abuso di autorità”. Infatti, non può non rilevarsi che oggetto del giudizio non è certo il comportamento del questore Immordino, bensì quello dell’imputato, al fine di valutare se quello adottato nel caso di specie potesse considerarsi

finalizzato ad agevolare l'organizzazione mafiosa.

Né può trascurarsi che anche i rilievi formali del giudice di appello appaiono destituiti di fondamento, in quanto il questore Immordino era pur sempre il capo gerarchico del dottor Contrada e come tale prese l'iniziativa, dalla stessa Corte di Appello ritenuta "legittima", di formare un apposito team che svolgesse l'incarico per il quale non riteneva più idoneo il dottor Contrada, e, quindi, redasse l'appunto, citato nelle premesse, indirizzato alla segreteria del capo della Polizia. Inoltre, in contrasto con quanto affermato dal giudice di appello in merito all'abuso di autorità che avrebbe commesso il questore Immordino, risulta che "con la sentenza emessa in data 20/2/1984, il Gi. dott. Giovanni Falcone aveva proscioltto nel merito il dottor Immordino in ordine ad entrambi i reati ascrittigli di favoreggiamento personale ed abuso d'ufficio" (pag. 1264 della sentenza di primo grado).

Se, poi, il giudice di appello intende condividere l'assunto dell'imputato, che ha ricondotto il comportamento adottato nel caso di cui si parla ad un semplice contrasto di opinioni rispetto ai questore Immordino circa l'opportunità di adottare azioni immediate di "rottura" contro Cosa Nostra, sostenendo di avere privilegiato la strategia dell'approfondimento investigativo, avrebbe dovuto confrontarsi con quella parte della motivazione con la quale il giudice di primo grado ha espresso la convinzione che "tale argomentazione (l'imputato) ha svolto incorrendo in palesi contraddizioni e peraltro in contrasto con le strategie che egli stesso aveva dimostrato di privilegiare negli anni passati" (pag. 1252 della sentenza di primo grado). A sostegno della tesi difensiva, il giudice di appello cita la circostanza (peraltro solo affermata come "nota", ma non corroborata di specifici elementi probatori) che "fu solo attraverso la istruzione formale che vennero reperite concrete fonti di prova a carico dei soggetti denunciati", e da ciò vorrebbe dedurre la inconsistenza degli elementi di accusa raccolti dal gruppo di lavoro istituito dal questore Immordino. In tal modo, però, la sentenza impugnata formula un giudizio connotato da contraddittorietà e manifesta illogicità, in quanto, se è vero quanto riferito dal giudice di primo grado e non contestato da quello di appello, che "il Procuratore della Repubblica dottor Gaetano Costa aveva convalidato tutti gli arresti operati dalla polizia giudiziaria (pag. 1229 della sentenza di primo grado), ciò significa che l'operazione di polizia aveva avuto comunque un positivo riscontro in sede giudiziaria e si era rivelata utile e sufficiente delle finalità che deve perseguire la polizia giudiziaria nell'ambito, mentre la circostanza che eventualmente l'istruzione formale avesse portato ad ulteriori approfondimenti investigativi, senza, per di più, privare di fondamento (come sembrerebbe nel caso di specie) le originarie iniziative di arresto, rientra nel fisiologico sviluppo del procedimento.

Fondata, infine, anche in questo caso, è la censura del Pg ricorrente di avere considerato la vicenda avulsa dal "complessivo quadro probatorio", così violando il principio della valutazione unitaria delle prove.

Vicenda relativa all'allontanamento dall'Italia di John Gambino

La Corte di appello incorre in molteplici manifeste incongruità logiche, allorché si sofferma su una circostanza puramente formale (la cui fondatezza, peraltro, puntualmente contestata dal Pg ricorrente, non è esaminabile in questa sede), cioè la asserita insussistenza delle condizioni legittimanti il fermo di Pg nei confronti di John Gambino, al fine di inferirne che il Contrada, comunicando al dottor De Luca la notizia non veridica dell'intervento del dottor Imposimato avesse soltanto messo in atto un "disinvolto espediente per porre fine alle perplessità del sopradetto De Luca".

Innanzitutto, la sentenza impugnata attribuisce al Contrada l'intento, ispirato da motivi di rispetto

della legalità, di vincere le resistenze del dottor De Luca che avrebbe voluto trovare un pretesto per trattenere il Gambino, con ciò contraddicendo la stessa versione difensiva fornita dall'imputato, così come emerge dalle risultanze dibattimentali illustrate dalla sentenza di primo grado e non contraddette da quella di appello. Si legge, infatti, nella sentenza di primo grado: "Lo, stesso imputato ha dichiarato di avere totalmente condiviso l'opinione del dottor De Luca che fosse opportuno trarre in arresto tale soggetto, collegandone la presenza a Palermo all'avvenuto arresto dello Spatola (v. dich. rese all'ud. dell'11/11/1994 e all'ud. del 16/12/1994) ma ha infondatamente tentato di ricondurre al G.I. di Roma la direttiva di rilasciare il soggetto che egli stesso aveva riferito, mentendo, al dottor De Luca" (pag. 1312).

Inoltre, la sentenza impugnata non spiega da quali elementi fattuali tragga la affermazione che il dottor Contrada, capo gerarchico del dottor De Luca, invece di limitarsi a dare un ordine, si sia trovato nella necessità di utilizzare un "disinvolto espediente" per vincere le perplessità dello stesso De Luca: in mancanza di tali elementi la suddetta affermazione rimane puramente apodittica.

Ancora, prescindendo dalle circostanze fattuali indicate dal Pg ricorrente (pagg. da 55 a 67 del ricorso) e che esulano dall'ambito di cognizione di questo giudice di legittimità, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado evidenzia (pag. 1312 ss.) che, alla data in cui il Gambino venne "fermato" a Palermo, esistevano elementi che avrebbero consentito ed anzi suggerito di trattenerlo ulteriormente: elementi che sono stati totalmente omessi nella valutazione del giudice di appello allorché afferma che "nessun indizio di colpevolezza sussisteva in ordine a qualsivoglia reato".

Infine, ancora una volta è corretta la censura del Pg ricorrente concernente la violazione del principio di valutazione unitaria delle prove, non essendo stato inserito il fatto nel complessivo quadro probatorio (v. sul punto le osservazioni del Tribunale, pagg. 1317 ss. della sentenza di primo grado), avendo il giudice di appello guardato soltanto un "pezzetto di processo".

Il rapporto Contrada-Giuliano, nell'ultimo periodo di vita di quest'ultimo, e l'incontro tra l'ex dirigente della squadra mobile di Palermo con l'avvocato Giorgio Ambrosoli poco prima del suo omicidio

Pur dando atto della "rigorosa diagnosi" fornita dal giudice di primo grado, la Corte di appello ritiene di poter procedere ad una "revisione critica delle fonti", con un argomentare che, del tutto svincolato dalle risultanze dibattimentali, consiste nella formulazione di congetture neppure in astratto dotate di una base razionale.

Quando la sentenza impugnata attribuisce le perplessità manifestate dal Tripodi a rendere testimonianza nell'immediatezza dell'assassinio del dottor Giuliano, come riferito dalla vedova dello stesso Giuliano, alla "approssimazione delle sue conoscenze", formula una argomentazione non solo priva di logica, ma anche sprovvista di un minimo di senso comune, poiché non si comprende quale timore possa indurre a non testimoniare una persona che non abbia nulla di importante da dire.

Quando la sentenza impugnata interpreta l'invito rivolto al Tripodi dal dottor Giuliano ad evitare la frequentazione con il Contrada come "una forma di cautela per la segretezza delle indagini", non solo considera del tutto normale una circostanza che, invece, viste le alte funzioni che svolgeva il Contrada, richiederebbe ben altro approfondimento critico, ma non tiene in alcun conto appunto la "rigorosa diagnosi" effettuata dal Tribunale, che fa riferimento specifico al fatto che il dottor Giuliano aveva avuto modo di esternare al Tripodi i "sospetti" che nutriva nei confronti di Contrada e quando il "Tripodi gli aveva, quindi, chiesto il motivo delle sue

preoccupazioni”, “Giuliano gli aveva risposto che non si fidava di lui” (pag. 1325 della sentenza di primo grado).

Quando la sentenza impugnata afferma che la comunicazione al Tripodi da parte del dottor Giuliano di un suo pregresso incontro con l’Ambrosoli non costituirebbe smentita dall’attestazione contenuta nel rapporto poi redatto dal giudicabile, la quale “ovviamente” si riferirebbe “alle ipotesi di un convegno avvenuto a Milano nello studio del professionista, non già di un qualsiasi appuntamento in località imprecisata, magari a Palermo, che nessuno all’infuori dello stesso dottor Giuliano poi ucciso avrebbe potuto escludere”, omette completamente di valutare e, quindi, di motivare in merito alla affermazione del Tribunale che il Contrada con il rapporto in data 7 agosto 1979 aveva escluso “con affermazione assolutamente categorica” un incontro tra Giuliano e Ambrosoli ed altresì ogni ipotesi di collegamento tra le indagini svolte da Giuliano e l’affare Sindona, in tal senso citando testualmente il suddetto rapporto, ove, tra l’altro, si legge che il dottor Giuliano “non si è incontrato con l’avv. Ambrosoli, peraltro da lui non conosciuto” (pag. 1360 della sentenza di primo grado).

Quando la sentenza impugnata considera la deposizione del Gotelli, anche in considerazione del ritardo con il quale venne fatta, “frutto più di una sensazione che di una consapevolezza”, non solo omette di valutare le molteplici circostanze che hanno indotto il giudice di primo grado a ritenere “affidabile” il teste Gotelli (pagg. 1347 ss.), ma soprattutto, incorrendo ancora una volta nella violazione del divieto di valutazione atomistica degli elementi di prova, non ha apprezzato le circostanze, evidenziate dal giudice di primo grado, che la testimonianza di Gotelli “è stata confermata dalla deposizione resa in dibattimento dall’avv. Melzi che ha riferito di avere appreso da Gotelli, nell’immediatezza dell’omicidio Ambrosoli, la notizia certa di quell’incontro”, e, soprattutto, che anche il teste Tripodi, fonte “assolutamente autonoma” ha fornito “indicazioni in ordine alla collocazione cronologica dell’incontro Giuliano-Ambrosoli assolutamente coincidenti” (pag. 1353 della sentenza di primo grado). Del resto, la stessa Corte di Appello non giunge a negare fondamento alla testimonianza di Tripodi, cercando, soltanto, in maniera incongrua, come- sopra evidenziato, di svilirne il valore in relazione al rapporto redatto dall’imputato in data 7 agosto 1979, ma trascurando, poi, di rapportarla alle testimonianze di Gotelli e Melzi.

Quando, poi, la sentenza impugnata, a confutazione delle dichiarazioni del Gotelli cita la circostanza che “non è stata rinvenuta traccia di una missione a Milano effettuata dal dottor Giuliano nel periodo in questione”, evidenzia un fatto, che, di per sé, è probatoriamente neutro, come esattamente rileva il Pg ricorrente, potendo formularsi rispetto ad esso una ipotesi alternativa di valutazione, come, in effetti, formulata dal giudice di prima istanza (pag. 1365 della sentenza di primo grado), e potendo, quindi, la relativa argomentazione essere utilizzata solo a corredo di una rigorosa e logicamente congrua ricostruzione delle risultanze dibattimentali sul complesso della vicenda, ciò che, appunto, è carente nella sentenza impugnata.

Quando la sentenza impugnata non considera “oggettivamente valutabili” le dichiarazioni della vedova del dottor Giuliano, in quanto “apprezzamenti personali”, in primo luogo, considera incongruamente apprezzamenti - personali” il riferimento a circostanze di diretta percezione del teste, ma soprattutto si preoccupa di svalutare una fonte di prova, dalla quale non si possono dedurre risultanze autonomamente rilevanti, ma solo elementi da raccordare ad altri, preventivamente esaminati e criticamente valutati, e proprio tale raccordo manca completamente nella sentenza impugnata, che si limita ad un semplice, quanto logicamente incongruo, analitico apprezzamento delle singole risultanze probatorie, svalutate le quali, certamente non può attribuirsi alcun rilievo probatoriamente autonomo alle dichiarazioni della vedova del dottor Giuliano.

Quando la sentenza impugnata esclude qualsiasi intento illecito del Contrada con la redazione del rapporto in data 7 agosto 1979, in quanto egli “doveva necessariamente tenere conto, nelle informazioni che forniva, esclusivamente delle emergenze obiettive rilevabili dalla documentazione esistente nel suo ufficio o di cognizioni personali, non potendo basarsi su voci

riferite dai familiari delle vittime”, omette completamente una “revisione critica” delle fonti, dalle quali emergerebbe, secondo la diagnosi “rigorosa” - come riconosciuto dalla stessa Corte di appello - del giudice di prima istanza, che, alla data del 7 agosto 1979, il Contrada era a conoscenza degli articoli di stampa che avevano divulgato la notizia dell’incontro tra Giuliano e Ambrosoli e che le fonti di tale notizia erano l’avv. Melzi e un sottufficiale della G. di F., che, seppure non generalizzato, veniva indicato come testimone oculare dell’incontro (pag. 1360 e 1369 della sentenza di primo grado).

Infine, ed ancora una volta, il giudice di appello incorre nella violazione del principio della valutazione unitaria delle prove, allorquando non sottopone a revisione critica la affermazione del giudice di prima istanza, che rapporta la vicenda in esame alle altre emergenze processuali acquisite (pag. 1370 della sentenza di primo grado).

L’agevolazione della fuga dall’Italia di Oliviero Tognoli

La Corte di appello, pur riconoscendo che la rassegna delle risultanze processuali effettuata dal Tribunale sia stata “minuziosa”, non la ritiene “esaustiva”, in quanto avrebbe trascurato “circostanze fondamentali”.

Tale sarebbe, in primo luogo, la mancanza di emergenze processuali che possano autorizzare l’ipotesi che Tognoli e Contrada si fossero mai conosciuti, anche occasionalmente. Al fine di corroborare tale sua affermazione, la sentenza impugnata ricorda che l’ipotesi di un incontro dei due nell’abitazione dell’industriale palermitano Prestigiaco è stata smentita dallo stesso Prestigiaco, in tal modo, però, mancando di evidenziare che tale incontro, secondo la valutazione dello stesso Tribunale di prima istanza, non ha avuto “nessuna conferma processuale” (pag. 1542 della sentenza di primo grado), mentre, peraltro, sarebbe “certo che il Tognoli aveva conosciuto il dottor Contrada perché oltre ad averlo dichiarato lui stesso” in un verbale di interrogatorio dell’8 maggio 1989, “è stato specificatamente confermato dal teste Cosimo Di Paola il quale ha dichiarato di avere appreso dallo stesso Tognoli che questi aveva avuto occasione di conoscere l’alto funzionario di Polizia che lui stesso riteneva il punto di riferimento indiscusso dell’intero apparato investigativo palermitano” (pag. 1541 della sentenza di primo grado), e lo stesso imputato non ha escluso la possibilità di un incontro casuale (pag. 1567 della sentenza di primo grado). Ma oltre la totale carenza di motivazione sul punto, la sentenza impugnata appare viziata anche nel processo logico.

Infatti, è evidente che dalla mancanza di prova della conoscenza non si può dedurre la mancanza di prova di una condotta illecitamente agevolativa, mentre dalla prova di una condotta agevolativa si può dedurre una qualche conoscenza sia pure indiretta. D’altro canto la mancanza di prova della condotta agevolativa rende irrilevante la circostanza della conoscenza. Se, poi, si intende dire che gli indizi della condotta agevolativa non sono gravi, precisi e concordanti, valutati globalmente insieme agli indizi relativi alla conoscenza, allora il giudice di merito deve procedere a tale globale valutazione e spiegare attraverso quale percorso logico non ritenga sussistenti i requisiti necessari perché gli indizi assurgano a prova dei fatti. In altri termini, o si esclude la sussistenza della prova del fatto ed allora l’elemento della pregressa conoscenza non assume sostanziale rilevanza logica, o si ritiene sussistente la prova del fatto, ed allora l’elemento della pregressa conoscenza serve a corroborare la prova raggiunta, o si ritiene che sussistano indizi della sussistenza del fatto ed allora l’elemento della conoscenza pregressa entra nel coacervo degli indizi stessi e si impone una valutazione globale: quest’ultima sicuramente manca del tutto nella sentenza impugnata.

Per analoghe considerazioni, anche l’altra “circostanza fondamentale” evidenziata dalla Corte di

Appello, cioè la mancanza di spiegazione delle modalità con cui il Contrada avrebbe potuto avere notizie della presenza di Tognoli presso l'Hotel Ponte di Palermo, di per sé considerata, dal punto di vista logico-ricostruttivo della vicenda in esame, non ha alcun valore argomentativo svincolato da una complessiva puntuale ricostruzione delle molteplici risultanze processuali, potendo, come esattamente rileva il Pg ricorrente, ciò che è privo di spiegazione non essere "inspiegabile" e non potendo esimersi il giudice di merito dal formulare una possibile ipotesi - di spiegazione o di inspiegabilità - strettamente collegata agli elementi di fatto processualmente emersi e non potendo il giudice di appello limitarsi a rilevare una carenza motivazionale del giudice di primo grado, in quanto il giudice di merito in sede di appello ha l'obbligo di rinnovare l'apprezzamento del fatto, per discostarsi da quello effettuato dal primo giudice o per integrarlo in caso di conformità di valutazioni conclusive.

La Corte di Appello, poi, non attribuisce "forza probante" alla "confidenza" rivolta dal Tognoli al momento della sua costituzione al funzionario di polizia svizzero Clemente Gioia, in quanto "la domanda sicuramente poco diplomatica del funzionario elvetico ne denuncia la petulante estrazione". Ebbene, questo giudice di legittimità non ha bisogno di soffermarsi sulla manifesta illogicità della suddetta enunciazione, poiché ciò significherebbe avvalorarla nell'ambito di uno schema di rapporti logico illogico, mentre essa si pone al di fuori dell'area stessa della razionalità. Infatti, non si comprende quali siano gli elementi che possano far accusare un funzionario di polizia di mancanza di "diplomazia" e di "petulanza", quando costui formula una domanda relativa alla latitanza del Tognoli che ben rientra nei compiti di indagine di un qualsiasi funzionario di polizia; né si comprende per quale motivo, ad una supposta domanda "petulante", il Tognoli avrebbe dovuto rispondere con una grave accusa nei confronti di un funzionario di polizia. Del resto, nel sistematico e pregiudiziale svilimento di qualsiasi elemento che possa ritenersi a carico dell'imputato, la Corte di Appello omette completamente di esaminare quella parte della sentenza di primo grado, nella quale si ricostruisce la testimonianza resa dalla dott.ssa Carla Del Ponte, che, nel dicembre del 1988, verbalizzò una dichiarazione del Tognoli analoga a quella resa al funzionario di polizia svizzero Clemente Gioia (pag. 1509 della sentenza di primo grado).

La mancanza di completezza e di correttezza nella ricostruzione delle risultanze processuali, a fronte di quella operata dal giudice di primo grado, si evidenzia ulteriormente con riferimento all'episodio della specificazione del nome del funzionario di polizia che avrebbe agevolato il Tognoli nel rendersi latitante, avvenuta nel corso di un colloquio con il giudice Falcone. La Corte di appello afferma che, alla domanda del dottor Falcone se il funzionario di polizia che lo aveva informato fosse il dottor Contrada, il Tognoli avrebbe assunto una "espressione di conferma (mimica, si badi bene, non verbale!). Ebbene, è obbligo del giudice come si è già esposto - dare contezza completa delle risultanze processuali, ferma restando la libertà di convincimento logicamente strutturata, e, pertanto, la sentenza impugnata, invece di usare espressioni suggestive e prive di alcun valore argomentativo, avrebbe dovuto esaminare quella parte ampia della sentenza di primo grado (in particolare pag. 1511 e pag. 1599), in cui, sulla base di precise risultanze processuali, si esclude che il Tognoli avesse dato una risposta mimica alla domanda del giudice Falcone, rispondendo, invece, con un esplicito "sì".

La sentenza impugnata non contesta, comunque, la "realtà storica" del riferimento a Contrada, quale funzionario che lo aveva agevolato nella fuga, fatto dal Tognoli al giudice Falcone, ma ritiene che tale circostanza non sarebbe "affatto univocamente dimostrativa dell'attendibilità del soggetto referente", che aveva assunto "un ruolo assimilabile alla collaborazione", sicché "si trovava in una condizione psicologica che ben poteva indurlo ad assecondare le richieste di informazione rivoltegli dai magistrati che si stavano occupando del suo caso". Peraltro, pur prescindendo dalla esattezza del ruolo "assimilabile alla collaborazione" attribuita al Tognoli - non si comprende e non è spiegato sulla base di quali elementi tale ruolo sia attribuito -, è evidente che l'argomentazione della sentenza impugnata è priva del tutto di pregio e, in quanto sprovvista di un sia pur minimo supporto fattuale e logico, concretizza un vero e proprio errore

di diritto, poiché, se si dovesse accreditare la suddetta argomentazione, essa varrebbe a rendere prive di attendibilità le dichiarazioni di qualsiasi collaborante per il semplice sospetto di accondiscendenza nei confronti del magistrato che lo interroga, in contrasto con lo stesso dettato legislativo (articolo 192, commi 3 e 4, Cpp), che attribuisce specifico valore probatorio alle dichiarazioni dei chiamanti in correità, sia pure con l'adozione di speciali criteri valutativi, che, quindi, devono essere di volta in volta applicati al caso concreto.

Il giudice di appello conclude, infine, che, “nel difetto di concrete diverse alternative”, deve ritenersi fondata la tesi che il Tognoli si sottrasse alle ricerche dell'autorità giudiziaria a seguito di una comunicazione telefonica pervenutagli dal fratello Mauro presso l'Hotel Ponte di Palermo. Fermo rimanendo che, come si è esposto, la sentenza impugnata con le sue illogiche argomentazioni non scalfisce minimamente l'ipotesi ricostruttiva fornita dal Tribunale, certo è che essa avrebbe dovuto fornire i concreti elementi a sostegno della diversa ipotesi formulata, poiché è obbligo del giudice, che non ritiene di aderire ad una certa valutazione dei fatti, procedere alla loro rivalutazione per avvalorare una diversa ipotesi, non limitandosi semplicemente e apoditticamente a dire che non ha altro da proporre. La Corte di Appello, dato per reale - in ciò concordando con il giudice di primo grado “l'accadimento di una telefonata” ricevuta dal Tognoli presso l'Hotel Ponte, si basa, invece, esclusivamente sulla testimonianza del fratello del Tognoli stesso, senza sottoporre a valutazione di credibilità il teste medesimo e, quindi, senza specificamente contrastare sul punto la sentenza del giudice di primo grado, il quale rileva che il fratello del Tognoli è “certamente non indifferente rispetto all'imputato di reato connesso Tognoli e quindi interessato ad avallarne le dichiarazioni” (pag. 1555 della sentenza di primo grado), ma anzi arrivando a togliere valore alle dichiarazioni dei testi Mario Iandico e Oronzo Del Fato, agenti della squadra mobile di Brescia, che avevano riferito in ordine ai tempi della perquisizione effettuata presso l'abitazione di Oliviero Tognoli, dove si trovava il fratello Mauro, risultati incompatibili con l'orario della telefonata (pagg. 1556 ss. della sentenza di primo grado). Secondo l'avviso della Corte di Appello tali testimonianze peccherebbero di una approssimazione di cui non sarebbe determinabile l'entità, in quanto non documentate in un verbale: del tutto illogico è il riferimento alla mancata verbalizzazione dell'orario riferito dai testi, in quanto o si esclude, motivatamente, l'attendibilità dei suddetti testi e/o della loro narrazione non certo con la semplice affermazione che era trascorso circa un decennio dalla verifica degli eventi, potendo questo essere soltanto un elemento convalidante ben più precisi riferimenti concreti di inattendibilità oppure il loro valore probatorio non è dissimile da un verbale, ferma rimanendo la necessità di verificarne, con metodi analitici e non con generiche formulazioni, la rilevanza e la concludenza rispetto al caso di specie.

Ancora una volta, poi, il giudice di appello incorre nella violazione del principio di valutazione unitaria delle prove, sia all'interno della stessa vicenda ora esaminata sia con riferimento al complessivo quadro probatorio (su quest'ultimo si veda la pag. 1572 della sentenza di primo grado).

Le dichiarazioni di Salvatore Cocuzza e di Francesco di Carlo

Il Pg ricorrente denuncia (pagg. 27 e 94 del ricorso), con riferimento alle dichiarazioni di Salvatore Cocuzza e di Francesco Di Carlo, assunte nel dibattimento rinnovato in appello, che, quanto al primo, sarebbe stata operata una descrizione incompleta del fatto, che avrebbe richiamato solo “le parti della trascrizione congeniali al proprio assunto”, mentre avrebbe pretermesso le parti di segno opposto, che riscontrerebbero le dichiarazioni dei collaboranti Onorato e Mannoia; quanto al secondo, sarebbe stato amputato il fatto di connotazioni essenziali.

Tali deduzioni, però, esulano dall'ambito di cognizione del giudice di legittimità, perché comportano l'esame degli atti processuali e una loro specifica valutazione in termini fattuali.

Le dichiarazioni di Siino Angelo

Nella motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alle dichiarazioni rese da Siino Angelo, si ravvisa, innanzitutto, una omessa motivazione, in quanto il giudice di merito non procede ad una verifica della attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante manifestando soltanto "incredulità" per "qualche parte del suo assunto", in tal modo non chiarendo né a quale parte dell'assunto si riferisca né quali siano i motivi di incredulità; nonostante ciò, il giudice di appello ritiene di potere comunque procedere a valutare il contenuto delle dichiarazioni del Siino, incorrendo, quindi, in un errore di diritto, in quanto a tale valutazione avrebbe potuto procedere solo dopo che fosse stato superato motivatamente il vaglio di attendibilità del dichiarante e delle sue dichiarazioni.

Deve, poi, rilevarsi, come esattamente denunciato dal Pg ricorrente, che la Corte di appello utilizza le dichiarazioni del Siino a sostegno della sua tesi, secondo la quale i rapporti tenuti dal Contrada con elementi mafiosi fossero finalizzati ad attingere informazioni, senza, peraltro, indicare quali siano le specifiche risultanze processuali che consentano di ritenere processualmente accertato il fondamento della tesi medesima.

Concorso esterno in associazione mafiosa e favoreggiamento personale

La sentenza impugnata nelle deduzioni conclusive (pagg. 109 ss.), dopo avere pregiudizialmente e sistematicamente smantellato (con metodi ed esiti illogici e giuridicamente erronei) l'impianto accusatorio, da un lato incorre in (ulteriore) manifesta illogicità, allorquando sembrerebbe ritenere che vi sia stata un "frequentazione assidua del giudicabile con soggetti appartenenti a cosa nostra" (pag. 109), in quanto non si comprende da quali risultanze processuali ciò emerga, avendo la stessa sentenza ritenuto prive di valore probatorio quelle evidenziate dal giudice di primo grado; dall'altro lato, incorre in omessa motivazione, allorquando formula l'ipotesi che la suddetta frequentazione potrebbe, al più, configurare il delitto di favoreggiamento personale, in quanto non indica quali siano gli specifici elementi probatori che possano far ritenere configurabile tale reato in luogo di quello contestato, limitandosi ad escludere apoditticamente che non risulterebbero "manifestazioni significative o indizianti della sua (cioè, del Contrada) volontà di prestare sostegno all'associazione criminosa" (pag. 110).

La Corte di appello, innanzitutto, incorrendo in un evidente errore di diritto, sembra collegare il reato di favoreggiamento personale alla sola latitanza, mentre la fattispecie criminosa si riferisce alla condotta di colui che aiuta taluno non solo a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, ma anche soltanto ad eluderne le investigazioni.

Inoltre, non solo è all'evidenza carente di supporto motivazionale concreto l'affermazione che non sussistano "manifestazioni significative o indizianti" della volontà dell'imputato di prestare sostegno all'associazione criminosa, ma lo scarno e contraddittorio argomentare della sentenza impugnata (non si comprende se l'ipotizzata frequentazione dell'imputato con soggetti appartenenti a Cosa Nostra sia episodica o "assidua": pagg. 109 e 110 della sentenza impugnata)

neppure mostra solide basi di diritto nella corretta definizione dei confini tra il delitto di favoreggiamento e quello di concorso esterno in associazione mafiosa.

Innanzitutto, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l'esistenza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa non è esclusa dalla presenza nell'ordinamento del reato di cui all'articolo 378, comma 2, Cp (favoreggiamento personale aggravato), che concerne solo una particolare forma di aiuto, prestato per agevolare l'elusione delle investigazioni e la sottrazione alle ricerche della autorità, né da quella del reato di cui all'articolo 418 Cp, che incrimina solo l'assistenza agli associati, né, infine, dalla previsione di cui all'articolo 7 del decreto legge 152/91, che è circostanza relativa ai singoli reati, diversi da quello associativo (sezione quinta, 6929/01, Cangialosi G ed altri, riv. 219246).

Inoltre, deve ritenersi che il concorso esterno nel delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso si distingua da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto, pur non essendo stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione, opera sistematicamente con gli associati, al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attività, in tal modo fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione medesima; mentre nel reato di favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (cfr. sezione prima, 13008/98, Bruno e altri, riv. 211896).

Questa Suprema Corte ha, altresì, precisato che l'aiuto consapevolmente prestato a soggetto che persevera attualmente nella condotta costitutiva di un reato tipicamente permanente, come quello di associazione per delinquere, dà luogo generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamento, a meno che detto aiuto, per le caratteristiche e per, le modalità pratiche con le quali viene attuato, non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento dell'altro nella protrazione della condotta criminosa, ma, al contrario, costituisca soltanto una facilitazione all'attività di uno degli esponenti di essa associazione (sezione prima, 13008/98, Bruno e altri, riv. 211898).

Infine, il giudice di appello commette un ulteriore errore di diritto, allorquando sembrerebbe rileva re la inutilità di procedere ad una più approfondita verifica della attribuibilità all'imputato del reato di favoreggiamento personale, essendo questo ormai prescritto. Tale motivazione equivale ad un'inammissibile pronuncia di *non liquet*. Infatti, o il giudice di merito ritiene che dagli atti emerga un fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione ed allora deve limitarsi a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero (articolo 521, comma 2, Cpp); oppure ritiene che sarebbe possibile dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione (articolo 521, comma 1, Cpp), senza arrecare pregiudizio ai diritti della difesa (cfr. per tutte Sezioni unite, 16/1996, Di Francesco, riv. 205619) ed allora non può esimersi dall'accertare se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, pronunciando formula assolutoria nel merito e, solo in caso di esito negativo di tale verifica, rilevare comunque l'intervenuta prescrizione con la relativa espressa pronuncia. In altri termini, o l'ipotesi del favoreggiamento personale trova un qualche riscontro processuale, ed allora a tale riscontro il giudice di merito deve dare seguito con una specifica pronuncia nei sensi sopra illustrati, oppure tale riscontro non sussiste affatto ed allora la garanzia dei diritti della difesa e la tutela dell'onorabilità dell'imputato impongono che l'ipotesi non venga proprio formulata.

Conseguenze dell'annullamento per vizio di motivazione

È stato già chiarito, e qui si ribadisce, che, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova e alla loro concludenza probatoria, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sezioni unite, 930/96, Clarke, riv. 203428). In particolare, per quanto concerne il sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, non è consentito al giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, ma gli è conferito solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza o meno dei vari elementi di prova, -in se stessi e nel loro reciproco collegamento.

Il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire cioè giudice del contenuto della prova, trattandosi di un compito estraneo a quello istituzionalmente affidatogli, né può il suo controllo esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove, costituenti i dati fondanti della decisione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (sezione sesta, 1472/99, Archesso, riv. 213444; sezione prima, 3458/99, Di Cuonzo, riv. 213252; 94/2000, Pixner, riv. 215336).

Ne consegue che, allorché il vizio che determina l'annullamento della sentenza riguarda la motivazione, il giudice di rinvio mantiene integri i poteri di accertamento e valutazione, non essendo vincolato in ordine alla scelta degli elementi probatori e dei criteri di inferenza atti alla formazione del suo convincimento, sicché gli eventuali elementi di fatto e di valutazione contenuti nella pronuncia di annullamento rilevano come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio ma non come dati che si impongono per la decisione demandatagli (sezione quinta, 6004/99, Graviano, riv. 213072), che può ed anzi deve soprattutto quando, come nel caso di specie, sia viziata la struttura stessa della motivazione procedere ad una completa rivisitazione del materiale probatorio facendo corretta applicazione diritto come sopra evidenziati.

La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.

il motivo di ricorso avverso l'ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta di nuovo esame di Siino Angelo è assorbito dalla decisione di annullamento della sentenza, poiché il giudice di rinvio deve procedere a nuovo giudizio, potendo, dunque, in quella sede esercitare tutti i poteri relativi alle richieste di ammissione di prove.

PQM

Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.